



Melilli
Terrazza degli Iblei



Palazzo Comunale

COMUNE DI MELILLI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 08	Oggetto: “Verifica dell’accantonamento obbligatorio al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali-Esercizio 2026 (Art.1 Comma 862, L.145/2018)”.
Data 23/02/2026	Proposta per la G.C. n. 52 del 20/02/2026.

L'anno 2026, il giorno 23 del mese di febbraio, alle ore 16:00, si è riunito in modalità telematica il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Melilli, nominato con delibera di C.C. n. 86 del 06.11.2023, così composto:

- Dott.ssa Dorotea Caligiore, Presidente;
- Dott.ssa Angela Grasso, componente;
- Dott. Armando Sorbello, componente;

per esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera di G.C. n.52 del 20/02/2026.

Vista ed esaminata la seguente documentazione:

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 20/02/2026 ricevuta a mezzo pec il 23/02/2026 con prot. 6054 di cui all'oggetto, comprensiva dei relativi allegati “A” e “B”;

Visti

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 13.11.2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2026/2028;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 13.11.2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028, redatto, in termini di competenza e di cassa, secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 22/04/2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Rendiconto della gestione anno 2024;
- la delibera di Giunta Comunale n°379 del 18/11/2025 di approvazione del PEG parte finanziaria 2026/2028, assegnando a ciascun dirigente la parte di rispettiva competenza;

Premesso che

- l’articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio, ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali”;
- l’articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall’articolo 9 del DL n. 152/2021, in merito all’elaborazione degli indicatori necessari per l’eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita *“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...].*

Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”.

- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che “entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - A. al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - B. al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - C. al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - D. all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano “se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In

ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

- l'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."

Dato atto che

l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che "Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;

Considerato

che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC gli indicatori per l'esercizio 2025 presentano i seguenti valori:

- lo stock del debito al 31/12/2025 è pari ad € 252.570,79;
- il totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2025 è pari ad € 18.946.748,24;
- il 5% del totale fatture 2025 (5% di euro 18.946.748,24) è pari ad € 947.337,41;
- indicatore di tempestività dei pagamenti 2025: 15 giorni;

- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 2025: -15 giorni;

Letti

- il parere di regolarità tecnica, in termini di "favorevole", ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e dell'art.12, L.R. 30/2000 reso dal Responsabile del Servizio interessato Dott.ssa Enza Marchica;
- il parere di regolarità contabile in termini di "favorevole " ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e dell'art.12, L.R. 30/2000 reso dal Direttore Uffici Finanziari Dott.ssa Enza Marchica;

CONCLUSIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti

limitatamente alle proprie competenze, sulla proposta di deliberazione di G.C. n°52 del 20/02/2026 avente ad oggetto: **“VERIFICA DELL’ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI-ESERCIZIO 2026 (ART.1 COMMA 862, L.145/2018)”**, prende atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, l’Ente non è soggetto all’obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali per l’anno 2026, poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente 2025, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che l’indicatore di ritardo dei pagamenti assume valore negativo, come da allegati “A” e “B” alla proposta in oggetto.

Copia del presente verbale che, previa lettura, viene chiuso alle ore 17,15 e confermato dalle sottoscrizioni che seguono, è trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Dirigente del Settore Finanziario, e rimane agli atti dell’Organo di Revisione.

L’Organo di Revisione Economico Finanziaria

Dott. Dorotea Caligiore - Presidente

Rag. Angela Grasso – Componente

Dott. Armando Sorbello – Componente